

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ANGIUS, FORCIERI, SALVI, BARRILE, BERNASCONI, BERTONI, BESOSTRI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNO GANERI, CALVI, CAMERINI, CAPALDI, CARPINELLI, CIONI, CORRAO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DI ORIO, FASSONE, FERRANTE, GUERZONI, LORETO, MACONI, MELE, MICELE, MIGNONE, PARDINI, PASQUINI, PIATTI, PILONI, RUSSO, SARACCO, SQUARCIALUPI, TAPPARO, UCCHIELLI, VALLETTA, VEDOVATO e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1997

Estensione e attuazione del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, di cui all’articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, alle aree svantaggiate di cui agli obiettivi 2 e 5b di cui al Regolamento CEE n. 2052/88, nonchè alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto 14 marzo 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Nella seduta del Senato del 19 marzo 1997, in occasione della discussione e approvazione del disegno di legge del Governo «Norme in materia di promozione dell'occupazione» (atto Senato n. 1918), è stato votato e approvato all'unanimità un ordine del giorno (9/1918/1000) presentato e illustrato dal senatore Gavino Angius, Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato.

L'ordine del giorno approvato impegnava il Governo, nel momento in cui si appresta a varare misure a sostegno della occupazione soprattutto giovanile, come prima attuazione del Patto per il lavoro, ad estenderne i benefici anche alle aree depresse e svantaggiate del Centro Nord. Nel caso specifico dell'ordine del giorno citato, ad estendere l'applicazione e l'utilizzo dei «presiditi d'onore», finora applicabili solo ai progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei soli territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari (regioni del Mezzogiorno), «anche ai residenti nei territori di cui all'obiettivo 2 (aree di declino industriale) e all'obiettivo 5-b (aree rurali caratterizzate da uno scarso sviluppo socio-economico), nonchè nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, così come individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995», ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

È dunque essenziale da parte del Governo e del Parlamento dare coerente attuazione urgente all'impegno assunto con l'ordine del giorno approvato dal Senato, peraltro già trasformato in un apposito disegno di

legge di iniziativa parlamentare (atto Senato n. 2466 - Angius ed altri).

Di recente, in sede di approvazione definitiva del disegno di legge di cui trattasi (meglio conosciuto come «pacchetto Treu»), alla Camera dei deputati su opportuna iniziativa parlamentare e con il parere favorevole del Governo, il provvedimento «Treu» è stato infatti modificato. La modifica più rilevante dell'articolo 26 consiste nella estensione delle borse di lavoro e dei contratti di pubblica utilità anche ai giovani inoccupati residenti nelle province del Centro Nord, nella quali «il tasso medio annuo di disoccupazione rilevato per il 1996, secondo la definizione allargata ISTAT» (non si comprende come sia interpretabile la definizione allargata), è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione. Da una interpretazione della volontà del legislatore, con la norma innovativa introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 26 sembrava tacito che l'estensione del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, destinato a creare iniziative per l'inserimento nel mercato del lavoro, comprendesse, in coerenza con lo spirito dell'ordine del giorno approvato dal Senato, tutte quelle province che avessero una disoccupazione reale (perchè così rilevabile dall'iscrizione nelle liste di disoccupazione dei rispettivi uffici di collocamento), superiore alla media nazionale (12,1 per cento), e comunque tutte le aree svantaggiate di cui all'obiettivo 2 e 5b di cui il Regolamento CEE n. 2052/88 e tutte le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro come individuate con il decreto 14 marzo 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

Criteri questi oggettivi e rigorosi perchè ricomprendenti sicuramente aree depresse, comuni e province del Centro Nord con tasso medio annuo di disoccupazione reale e effettiva, risultante dagli elenchi dei disoccupati iscritti nei rispettivi uffici di collocamento, largamente superiore alla media nazionale e che in alcuni casi supera il 20 per cento.

I casi più macroscopici che vanno citati tra gli altri sono quelli delle province di Rieti e La Spezia. Rieti la cui disoccupazione dagli elenchi dei disoccupati dell'ufficio di collocamento nel 1996 risulta del 22 per cento (ben dieci punti al di sopra della media nazionale), mentre con il riferimento al tasso annuo di disoccupazione - secondo la cosiddetta «definizione allargata ISTAT» - di cui all'articolo 26 della citata legge, risulterebbe addirittura scendere al 7 per cento, sarebbe quindi esclusa dai suoi benefici, come se fosse diventata una delle province più ricche del Nord Est - Venezia - e guarda caso la più ricca del Lazio e l'unica esclusa tra le province laziali.

La Spezia, inoltre, è esclusa dai benefici e dalle opportunità della legge, pur essendo tra le città con il più alto tasso di disoccupati del Centro Nord e la prima, in questo triste primato, tra le città del Nord Italia secondo l'indice di disoccupazione ISTAT-EUROSTAT.

Escludere i giovani inoccupati e disoccupati nonchè le imprese, residenti ed operanti nelle province del Centro Nord i cui indicatori reali di disoccupazione e socio-economici le riconoscano come svantaggiate, dalla possibilità di accesso incentivato nel mercato del lavoro rispetto ad altre che, in modo surrettizio secondo una cosiddetta non meglio precisata e forse mirata defini-

zione «allargata» ISTAT, rientrerebbero nei benefici di legge, sarebbe un atto palesemente incongruente e ingiustificabile che produrrebbe sicuramente un conflitto sociale diffuso e grave.

L'approvazione del presente disegno di legge costituirebbe dunque, oltre che un atto di giustizia, un contributo importante per la creazione di posti di lavoro soprattutto in aree veramente svantaggiate e con tassi reali di disoccupazione molto elevati, che spesso superano il 20 per cento contro una media nazionale del 12,1.

Le borse di lavoro, insieme ai contratti di pubblica utilità, sono i due strumenti attraverso cui il Governo intende realizzare l'avviamento al lavoro di centomila giovani inoccupati entro il 31 dicembre 1997. Poichè il Governo deve emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del «pacchetto Treu» (legge 24 giugno 1997, n. 196), un decreto legislativo di attuazione, è auspicabile che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Parlamento in tempo utile rispetto alla scadenza dei termini per la emanazione del decreto stesso. Ciò al fine di riparare ad una palese incongruenza e ad una evidente ingiustizia.

Con l'approvazione del presente disegno di legge non si tratta solo di una semplice estensione ai giovani dei lavori sociali utili, ma di un vero e proprio strumento che può essere attivato soprattutto all'interno degli accordi di programma e dei patti territoriali nelle aree di crisi, così come rigorosamente individuate con il riferimento e il dispositivo dell'articolo unico di cui è composto il disegno di legge, rispetto alla generica descrizione e forse mirata «definizione allargata ISTAT» del tasso medio di disoccupazione provinciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è esteso anche alle aree svantaggiate, di cui all'obiettivo 2 (aree di declino industriale) e all'obiettivo 5b (aree rurali caratterizzate da uno scarso sviluppo socio-economico), di cui al regolamento CEE n. 2051/88, e successive modificazioni, nonché alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto 14 marzo 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.